



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1255**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6, artt. 22 - 26: determinazione della tipologia di interventi e delle loro modalità di attuazione con il fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza linguistica della provincia di Trento.

Il giorno **20 Giugno 2013** ad ore **08:25** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

ALBERTO PACHER

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Giunta provinciale, con provvedimento n. 554 del 20 marzo 2009, a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali", ha determinato la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi provinciali a sostegno delle iniziative ed attività culturali e ricreative che le popolazioni di minoranza linguistica della provincia di Trento intendono porre in essere con le risorse specificatamente a ciò destinate, vale a dire utilizzando gli stanziamenti recati dal fondo provinciale per le minoranze previsto dall'articolo 24 della legge.

La legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013) ha introdotto alcune modifiche al citato articolo 24, prevedendo una quota del fondo (lettera a) destinata ora esclusivamente al finanziamento dell'informazione e facendo confluire in un'unica quota (lettera c) il finanziamento sia di progetti particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, individuati dalla Giunta Provinciale e proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali, che di progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

A seguito delle intervenute modifiche di legge, e sulla scorta dell'esperienza maturata in questi anni di prima applicazione della legge provinciale sulle minoranze, risulta ora necessario intervenire approvando una nuova tipologia e nuove modalità di attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 6 del 2008, il cui finanziamento insiste sul Fondo provinciale per le minoranze previsto dall'art. 24, che vadano a sostituire quelli previsti dalla deliberazione n. 554.

Giova ricordare che gli interventi finalizzati alla tutela e alla promozione delle comunità di minoranza linguistica presentano caratteri di spiccata trasversalità: possono infatti riguardare campi di attività e di interesse legati agli ambiti sociali, culturali, economici, turistici, istituzionali e dei servizi, scolastici e religiosi, di strutturazione del territorio, di formazione e alfabetizzazione degli adulti, ecc. Va rilevato peraltro che la tutela degli interessi di tali comunità e le loro possibilità di sviluppo presentano caratteri non dissimili a quelli di tutte le comunità locali del Trentino, al punto da consentire l'accesso alla normativa provinciale di settore, sicchè appare necessario individuare ed affermare un criterio fondamentale cui legare ogni intervento specifico che faccia capo al fondo per le minoranze. Peraltro le medesime spese per gli interventi finanziati dal fondo provinciale per le minoranze previsto dall'articolo 24 non possono essere oggetto di altre sovvenzioni.

Tale criterio fondamentale, per contribuire effettivamente a raggiungere le finalità poste dalla legge di cui trattasi, già individuato dalla citata delibera n. 554 del 20 marzo 2009, non può essere altro che il riferimento alla lingua stessa di minoranza, in quanto ogni intervento deve risultare significativo e rilevante per la conoscenza, l'uso, la diffusione, la valorizzazione, il radicamento, la "normalizzazione" della lingua minoritaria.

Ciascuna iniziativa, ciascun progetto ammesso a finanziamento sul fondo delle minoranze dovrà presentare contenuti ed obiettivi che siano direttamente connessi con la lingua di minoranza, dovrà mirare nel concreto alla conoscenza, alla salvaguardia, alla promozione, alla diffusione, alla valorizzazione, all'uso scritto e orale delle lingue minoritarie.

L'obiettivo fondamentale che in base alla normativa provinciale (come puntualmente stabilito all'art. 6 della L.P. 6/2008) tutti gli enti pubblici coinvolti debbono perseguire, "ponendo in essere nell'ambito delle rispettive competenze ogni possibile azione e strumento", è la sopravvivenza di queste lingue nella concreta vita sociale degli individui e delle comunità, invertendo la tendenza all'assimilazione da parte della lingua dominante. La legge infatti riconosce esplicitamente all'art. 4 i diritti linguistici sia collettivi che individuali delle minoranze, e connota decisamente in questo senso il fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza linguistica, con il quale la Giunta è chiamata a sostenere le linee e le azioni significative di politica linguistica che le amministrazioni locali in primis, ma anche le istituzioni scolastiche e gli istituti culturali provinciali, definiscono.

Va fatta ovvia eccezione per la parte delle iniziative di carattere culturale che il Comun General de Fascia riterrà di sostenere o di realizzare in attuazione dell'articolo 25 della legge provinciale n. 6 del 2008 in aggiunta alle azioni specifiche di politica linguistica, iniziative ed attività culturali che potranno in quanto tali riguardare ambiti diversi da quelli specificamente linguistici.

Sulla scorta di tali considerazioni si propone di approvare un nuovo testo "Determinazione della tipologia di interventi e delle loro modalità di attuazione finanziabili con il fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza", allegato parte integrante della presente deliberazione.

Visti i pareri espressi dalle strutture di staff ai sensi della deliberazione della Giunta n. 40/2010.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 18 giugno 2008, n. 6, con particolare riferimento agli artt. 22 - 26;
- acquisito il parere della Conferenza delle minoranze, sulla scorta del verbale della seduta del 17 gennaio 2013 a Trento;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la tipologia degli interventi e le loro modalità di attuazione di cui alla legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6, "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali", con particolare riferimento agli articoli 22 - 26;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente la precedente delibera della Giunta provinciale n. 554 del 20 marzo 2009 ad oggetto "Artt. 22-26 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali": determinazione della tipologia e delle modalità di attuazione degli interventi";

3. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento;
4. di demandare al Dirigente della struttura competente in materia di promozione delle minoranze linguistiche locali l'adozione del modulo da utilizzare nell'ambito del procedimento amministrativo per la concessione di contributi per progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche, ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. c) della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6.

PGU

Allegato parte integrante

Tipologia di interventi e loro modalità di attuazione.

Determinazione della tipologia di interventi e delle loro modalità di attuazione con il fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza

1. Finalità

I progetti e le iniziative da finanziare con il fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza previsto dall'articolo 24 della legge provinciale n. 6 del 2008, devono presentare **diretta e rilevante finalità di salvaguardia e valorizzazione della lingua di minoranza**; inoltre gli interventi previsti nel piano di politica linguistica del Comun General de Fascia di cui all'articolo 25 possono avere anche carattere culturale e in quanto tali riguardare ambiti diversi da quelli specificamente linguistici.

Tutti gli interventi devono presentare contenuti ed obiettivi che siano direttamente connessi con la lingua di minoranza, devono mirare nel concreto alla conoscenza, alla salvaguardia, alla promozione, alla diffusione, alla valorizzazione, all'uso scritto e orale delle lingue minoritarie.

Le medesime spese per gli interventi finanziati dal fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza, previsto dall'articolo 24 della legge provinciale n. 6 del 2008, non possono essere oggetto di altre sovvenzioni.

Disciplina degli interventi di cui alla lettera a) (interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria) dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2008

2. Progetti e iniziative finanziabili

Il finanziamento riguarda interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria, inseriti nel programma di interventi per l'informazione approvato dalla Giunta provinciale. Il programma individua gli obiettivi da conseguire, le attività e le iniziative da svolgere nonché i soggetti attuatori, è sottoposto al parere della conferenza delle minoranze ed è finanziato con il fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza.

I criteri oggettivi che devono caratterizzare gli interventi inseriti nel programma di interventi per l'informazione in lingua minoritaria, di cui al comma 4. dell'articolo 23 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 sono:

- l'uso della lingua di minoranza, oppure l'uso combinato della lingua di minoranza e del tedesco per le minoranze germanofone, per almeno il 70% delle pagine stampate, rispettivamente dei minuti radiofonici o televisivi;
- la diffusione prevalente nell'ambito della popolazione minoritaria destinataria dell'iniziativa editoriale;
- la congruità documentabile dei costi degli interventi.

Per congruità si intende che le spese previste per la realizzazione degli interventi devono essere necessarie per la realizzazione degli stessi e di importo ritenuto idoneo dalla struttura competente alla predisposizione della proposta di programma.

L'articolo 23, comma 5, della legge provinciale n. 6 del 2008 prevede che la Provincia, per garantire la presenza sul territorio provinciale di mezzi di informazione in lingua minoritaria, favorendo l'innovazione tecnologica e la divulgazione anche al di fuori del territorio provinciale, promuova il coordinamento con gli interventi di competenza della Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol. A tal fine è stata prevista nella composizione del tavolo della comunicazione, istituito dalla Giunta provinciale con delibera n. 282 del 24 febbraio 2012 per definire i piani e le azioni di intervento nel settore della comunicazione atti ad assicurare sul territorio provinciale adeguata visibilità ed informazione in lingua minoritaria, la presenza dell'Ufficio Stampa e del Servizio Minoranze Linguistiche della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

3. Spese ammissibili e percentuale di contributo

L'intervento della Provincia per gli interventi ritenuti ammissibili non potrà superare il **90% della spesa ammessa al finanziamento provinciale.**

Non saranno considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

- Spese di segreteria
- Spese per acquisto di materiali di facile consumo e gadget
- Spese generali

Il finanziamento concesso non potrà essere superiore al disavanzo esposto nel piano di finanziamento.

4. Termini e modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

Le proposte di interventi dovranno essere presentate alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, preferibilmente in via telematica.

Possono presentare proposte: il Comun general de Fascia, i comuni di cui all'articolo 3 della L.P. n. 6 del 2008 anche in forma associata e le loro comunità, gli istituti culturali per le popolazioni di minoranza.

La proposta deve essere corredata da una relazione sui contenuti e gli obiettivi, dal preventivo di spesa e dal piano di finanziamento, nell'ambito del quale dovranno essere indicate le spese, le entrate e l'eventuale disavanzo.

5. Istruttoria delle domande e concessione del contributo

La Giunta provinciale, con propria deliberazione e nei limiti delle risorse finanziarie destinate al programma degli interventi per l'informazione a seguito della ripartizione delle quote del fondo provinciale per la tutela

delle popolazioni di minoranza, approva il programma e assegna i relativi finanziamenti.

Il programma di interventi, con l'indicazione della spesa ammessa a finanziamento e del relativo contributo, viene elaborato dalla Giunta provinciale tenendo conto sia del sostegno all'informazione in lingua minoritaria posto in essere dagli Enti di riferimento delle minoranze linguistiche locali, attraverso i progetti / le iniziative proposte in sede di tavolo per la comunicazione per le minoranze linguistiche locali, sia delle proposte eventualmente pervenute dagli Istituti culturali per le popolazioni di minoranze e dagli enti locali di riferimento delle minoranze linguistiche.

Disciplina degli interventi di cui alla lettera c) (interventi particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche) dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2008

6. Progetti e iniziative finanziabili

Il finanziamento riguarda progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali nonché progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi della legge n. 482 del 1999, sia parzialmente finanziati dallo Stato sia presentati ai sensi di detta legge ma non finanziati.

7. Spese ammissibili e percentuale di contributo

L'intervento della Provincia per i progetti e le iniziative ritenuti ammissibili non potrà superare il **90% della spesa ammessa al finanziamento provinciale**, tenendo conto, per i progetti/iniziative presentati ai sensi della legge n. 482 del 1999, dell'eventuale finanziamento statale.

Le spese previste nei progetti/nelle iniziative devono essere congrue alla tipologia di progetto/iniziativa da realizzare e quindi necessarie per la loro realizzazione. Inoltre l'importo delle spese previste deve essere ritenuto idoneo dalla struttura competente all'individuazione o alla proposta di individuazione dei progetti/delle iniziative.

Non saranno considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a. Spese di segreteria
- b. Spese per acquisto materiali di facile consumo e gadget
- c. Spese generali

Il finanziamento concesso non potrà essere superiore al disavanzo esposto nel piano di finanziamento.

8. Termini e modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare

Le proposte di progetti e di iniziative di cui alla lettera c) dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2008, corredate da una relazione sui contenuti e gli obiettivi, dal preventivo di spesa e dal piano di finanziamento, nel quale devono essere evidenziate le spese, le entrate e l'eventuale disavanzo, dovranno essere presentati alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, preferibilmente in via telematica.

Entro la medesima data possono essere presentate le domande di finanziamento relative ai progetti presentati ai sensi della legge n. 482 del 1999, sia parzialmente finanziati dallo Stato sia presentati ai sensi di detta legge ma non finanziati. L'assegnazione di tali finanziamenti verrà disposta sulla base della documentazione già presentata dagli enti proponenti e trasmessa dalla Provincia alla Presidenza del Consiglio.

9. Istruttoria delle domande e concessione del contributo

Gli interventi relativi a progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche proposti da amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e istituti culturali provinciali dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2008, sono individuati e finanziati, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata a seguito della ripartizione delle quote del fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza, con deliberazione della Giunta provinciale.

Gli interventi relativi a progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi della legge n. 482 del 1999 sono individuati e finanziati, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata a seguito della ripartizione delle quote del fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza, con determinazione del dirigente il Servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali.

La misura dei finanziamenti di cui al primo comma del punto 7. può essere ridotta d'ufficio in proporzioni uguali per i progetti ammessi, in relazione al numero dei progetti proposti, all'entità delle spese ammesse al finanziamento provinciale e alle disponibilità recate dal bilancio provinciale.

Disciplina comune agli interventi di cui alle lettere a) (interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria) e c) (interventi particolarmente significativi ai fini della tutela delle minoranze linguistiche) dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2008

10. Ultimazione degli interventi

I progetti e le iniziative ammessi a finanziamento con la quota di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2008, dovranno essere realizzati entro l'anno successivo a quello di

approvazione, salvo proroga dei termini previsti per la realizzazione degli stessi, fino ad un massimo di un anno dalla data inizialmente prefissata.

11. Erogazione, rendicontazione e liquidazione

L'erogazione delle somme assegnate a titolo di acconto avverrà fino al 70% delle somme previste previa presentazione, da parte degli enti destinatari dei finanziamenti, di fabbisogno di cassa; l'erogazione del saldo avverrà successivamente alla presentazione e alla verifica della domanda afferente la rendicontazione.

Qualora in sede di rendicontazione la spesa ammessa risulti inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, l'importo del contributo sarà rideterminato in proporzione alla spesa ammessa rendicontata: qualora necessario si provvederà all'eventuale recupero della somma erogata in eccesso a titolo di anticipo rispetto al contributo definitivo.

Qualora un'attività o iniziativa finanziata non venisse realizzata, o venisse realizzata in forma sostanzialmente ridotta rispetto a quanto prospettato, il contributo verrà revocato o ridotto proporzionalmente.

Qualora in sede di rendicontazione il disavanzo tra entrate e uscite risulti inferiore al contributo concesso, il saldo verrà automaticamente rideterminato in base a tale disavanzo ed eventualmente saranno recuperate le somme erogate in eccesso in via anticipata.

Per la documentazione da presentare ai fini della rendicontazione delle iniziative e dei progetti finanziati con le quote di cui alle lettere a) e c) si rinvia a quanto disposto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/leg. "Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23" e s.m.

Disciplina degli interventi di cui alla lettera d) (interventi previsti nel piano di politica linguistica del Comun General de Fascia) dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2008

12. Iniziative finanziabili

Il finanziamento riguarda sia iniziative di carattere culturale e di sostegno delle attività e iniziative culturali della comunità ladina fassana che il Comun General de Fascia intende porre in essere, sia azioni di pianificazione linguistica proposte dallo stesso e necessarie alla tutela e alla valorizzazione della lingua ladina

13. Modalità di finanziamento

L'assegnazione della quota di cui alla lettera d) dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2008, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata a seguito della ripartizione delle quote del fondo provinciale per la tutela delle popolazioni di minoranza, avverrà, con determinazione del dirigente il Servizio provinciale per la promozione delle minoranze linguistiche locali, a presentazione del piano organico di interventi di cui all'art. 26, comma 3, della L.P. n. 6 del 2008, trasmesso

alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche locali, dopo l'approvazione da parte del Comun General de Fascia.

L'assegnazione non comprende le spese inserite nel piano organico di interventi già finanziate all'interno del programma di interventi per l'informazione in lingua minoritaria (articolo 24, comma 2, lettera a).

Il piano è corredato da un preventivo di spesa, nell'ambito del quale le spese devono essere congrue alle funzioni amministrative da esercitare e quindi necessarie e idonee all'esercizio delle stesse funzioni.

14. Rendicontazione

Il Comun General de Fascia trasmette alla Provincia autonoma di Trento indicativamente entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle attività svolte nonché un prospetto dal quale risulti la spesa sostenuta nell'anno precedente in attuazione del piano organico di interventi di cui all'art. 26, comma 3, della L.P. n. 6 del 2008, da cui risulti il completo utilizzo delle somme residue assegnate a carico della quota di cui alla lettera d) dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 6 del 2008.